



CONDIZIONI CONTRATTUALI

OGGETTO	<i>Servizi invernali sulla rete stradale provinciale</i>
----------------	--

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
---------------------------------------	--------------------------------------

STAZIONE APPALTANTE	<i>Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova</i>
----------------------------	--

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	<i>Luigi de Filippo/Gino Delucchi/Roberto Franz</i>
--------------------------------------	---

DEFINIZIONI	
Città Metropolitana	<i>La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di contraente dell'accordo quadro</i>
Committente	<i>La Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova</i>
Concorrente	<i>Il soggetto ammesso a partecipare alla gara</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Operatore economico/appaltatore	<i>L'operatore economico, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto in quanto soggetto aggiudicatario</i>
Responsabile del contratto	<i>Il soggetto indicato dall'operatore economico quale referente unico nei riguardi del Committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>
Direttore dell'Esecuzione del Contratto	<i>I soggetti indicati, per ogni tratta di intervento, dal Committente quali referenti per il soggetto aggiudicatario</i>

SOMMARIO		<i>pagina</i>
Articolo 1	Oggetto del contratto	3
Articolo 2	Attivazione del contratto	3
Articolo 3	Corrispettivo	4
Articolo 4	Attestazione di regolare esecuzione	4
Articolo 5	Fatturazione.....	4
Articolo 6	Pagamenti	5
Articolo 7	Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	5
Articolo 8	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.....	6
Articolo 9	Obblighi in materia di sicurezza	6
Articolo 10	Responsabilità	7
Articolo 11	Applicazione delle penali	7
Articolo 12	Clausola risolutiva.....	7
Articolo 13	Diffida ad adempiere.....	7
Articolo 14	Esecuzione in danno	8
Articolo 15	Divieto di cessione del contratto	8
Articolo 16	Clausole finali	8

Articolo 1 Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto l'affidamento dei servizi invernali di sgombero neve, spargimento sale e attività connesse, per la stagione invernale 2018 - 2019 (dal 15 novembre al 15 maggio) e lungo il tratto di strada a cui fa riferimento l'elenco d'iscrizione di cui all'Allegato 1.

I contratti possono comprendere le seguenti prestazioni:

- (a) interventi sgombero neve dalla carreggiata stradale;
- (b) trattamenti antighiaccio (anche preventivi) con spargimento di sale e/o materiale inerte sulla carreggiata;
- (c) servizi aggiuntivi per:
 - (a.1) interventi di rimozione di accumuli di neve localizzati;
 - (a.2) interventi in emergenza di taglio rami e/o alberi;
 - (a.3) lo spazzamento della sede stradale effettuato con autospazzatrice ed altri mezzi idonei per la rimozione di residui di inerti derivanti dallo spargimento di materiale antigelivo e/o di materiali presenti sulla sede stradale pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione.

Le prestazioni sono disciplinate dalle Condizioni contrattuali e dal Capitolato prestazionale.

L'attivazione dei contratti è subordinata al verificarsi delle previsioni e delle condizioni metereologiche che rendano necessarie le prestazioni sopra indicate e pertanto potrà avvenire anche con modalità non programmate.

Le prestazioni oggetto del contratto sono da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio e la loro interruzione costituisce "interruzione di pubblico servizio" con tutte le conseguenze di legge.

Articolo 2 Attivazione del contratto

L'operatore economico, che ha presentato la manifestazione d'interesse, s'impegna ad eseguire tutte le prestazioni richieste dalla stazione appaltante nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali, dal capitolato prestazionale e dell'offerta presentata, senza necessità di alcuna forma di accettazione e conferma successiva.

L'attivazione del contratto è disposta dal Responsabile del procedimento indicato per ogni singola tratta mediante la trasmissione dell'ordine di fornitura secondo gli usi commerciali in forma di lettera, mail, fax o pec, e nei casi di particolare urgenza, determinata dalle condizioni meteorologiche e da ragioni di sicurezza, anche a mezzo di comunicazione telefonica e/o relativo messaggio.

L'ordine di fornitura indica gli interventi e le prestazioni da eseguire sulla tratta relativa all'elenco in cui l'operatore economico è iscritto, in funzione delle previsioni e delle condizioni meteorologiche, tenuto conto delle disponibilità finanziarie e organizzative della Direzione Territorio e Mobilità. Il valore del singolo contratto non potrà essere in ogni caso superiore a 40.000 euro.

L'operatore economico non può opporre alla Direzione Territorio e Mobilità alcun vincolo di orario e di durata per lo svolgimento dei servizi, che dipendono esclusivamente dalle decisioni del Responsabile del procedimento.

Il valore della singola tratta di intervento indicato nell'Allegato 1 non è vincolante per la Direzione Territorio e Mobilità e potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in ragione delle specifiche esigenze di intervento determinate dalle previsioni e condizioni meteorologiche.

Articolo 3 Corrispettivo

Il corrispettivo è a misura ed è determinato sulla base del ribasso unico offerto dall'operatore economico sull'elenco prezzi (Allegato 2) in ragione del servizio effettivamente erogato.

Il corrispettivo s'intende remunerativo di ogni onere relativo al servizio reso a regola d'arte ed è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e comprende e compensa ogni spesa, nessuna eccettuata, per dare la prestazione ordinata compiuta in ogni sua parte.

In particolare sono a carico dell'operatore economico tutte le spese, tasse ed emolumenti di qualunque natura, inerenti atti o documenti contabili da stipulare per l'esecuzione delle prestazioni richieste, esclusa IVA che resta a carico della Direzione Territorio e Mobilità.

Articolo 4 Attestazione di regolare esecuzione

Entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo alla scadenza di ogni contratto derivato l'Appaltatore trasmette al Committente la rendicontazione del servizio svolto.

La rendicontazione comprende l'elenco dei servizi eseguiti.

La rendicontazione costituisce oggetto della verifica di conformità delle prestazioni condotta da ciascun Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del procedimento, accertato il compiuto e regolare adempimento delle prestazioni contrattuali, attesta la regolare esecuzione e verifica l'importo totale dovuto, applicando eventuali penalità, i cui importi verranno trattenuti dalla Direzione Territorio e Mobilità.

L'esito della verifica di regolare esecuzione è comunicato dal Responsabile del procedimento all'Appaltatore e costituisce condizione necessaria per la fatturazione delle prestazioni svolte.

L'importo del singolo contratto è pertanto determinato dalle prestazioni richieste in ragione delle previsioni e delle condizioni meteorologiche ed effettivamente svolte.

Per ogni contratto è acquisito un codice identificativo di gara (smart CIG), da citare nella fatturazione, e assunto un provvedimento riepilogativo degli interventi richiesti ed effettivamente eseguiti dall'Appaltatore sulla base della rendicontazione relativa all'intervento condotto.

Articolo 5 Fatturazione

L'Appaltatore procede alla fatturazione delle prestazioni svolte successivamente alla verifica di regolare esecuzione.

Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it, secondo le previsioni della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), del Decreto attuativo del 3 aprile 2013, n. 55, e dell'articolo 25 del Decreto Legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, il codice ufficio della Città Metropolitana di Genova, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it), è UFGE40.

La fattura dovrà obbligatoriamente riportare: l'oggetto, il numero d'impegno, ed il CIG (codice identificativo gara), pena la restituzione al mittente della fattura medesima.

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire alla Direzione Territorio e Mobilità di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment). Saranno

liquidati all'Appaltatore i soli importi riferiti all'imponibile, mentre verranno trattenute le quote relative all'IVA per il successivo riversamento all'erario.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di fatturazione, all'esposizione dei dati in modo chiaro, intellegibile e lineare così da rendere i riscontri più facili e immediati.

Articolo 6 Pagamenti

Il pagamento delle fatture è effettuato, ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse.

I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico da parte della Tesoreria della Città Metropolitana di Genova su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, salvo motivate interruzioni dei termini.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 5 bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si precisa che i corrispettivi contrattuali liquidabili dal Committente, saranno pari all'importo riconosciuto all'Appaltatore decurtato di una percentuale pari allo 0,5%, percentuale la cui corresponsione potrà avere luogo, a seguito di svincolo, in sede di liquidazione finale, al termine del periodo contrattuale previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione Territorio e Mobilità gli estremi identificativi del conto corrente ed ogni eventuale modifica dovesse intervenire unitamente a generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'Appaltatore prende atto che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per singoli pagamenti superiori a 5.000 euro la Direzione Amministrazione della Città Metropolitana di Genova è tenuta ad effettuare la verifica presso l'Agenzia delle Entrate dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma, non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La Direzione Amministrazione della Città Metropolitana di Genova si impegna a dare all'aggiudicatario sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti dall'Agenzia delle Entrate.

Il pagamento delle fatture è subordinato inoltre alla verifica, tramite acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della sussistenza in capo all'aggiudicatario delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa.

Eventuali ritardi nel pagamento da parte del Committente, dovuti a cause di forza maggiore, non esonerano in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi ed oneri derivanti dall'Accordo quadro e dai contratti derivati.

Articolo 7 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore s'impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, prima dell'inizio dei servizi oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell'art. 105, comma 2, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG competente.

L'Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall'aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero dello smart CIG (Codice Identificativo Gara in modalità semplificata).

La violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta la risoluzione del contratto.

Articolo 8 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

L'Appaltatore si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Articolo 9 Obblighi in materia di sicurezza

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione delle prestazioni, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, per garantire la vita e l'incolumità del personale impiegato, al fine di non produrre danni a persone e/o cose nonché ai beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che esso assumerà ogni responsabilità sia civile che penale, nel caso di infortuni, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa il personale della Stazione appaltante e che resterà a suo totale carico il completo risarcimento dei danni provocati.

L'operatore economico è tenuto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze (DUVRI), redatto ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la valutazione ricognitiva delle possibili interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle già a carico dell'aggiudicatario (Allegato 3).

Il documento afferisce alle sole operazioni relative al carico di sale ed inerte svolte nei "centri di manutenzione per caricamento sale" indicati nell'Allegato 1.

L'Operatore economico è tenuto all'osservanza del suddetto documento, eventualmente integrato dai datori di lavoro prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, per effetto dell'individuazione dei rischi specifici da interferenza inerenti le prestazioni.

Articolo 10 Responsabilità

L'Appaltatore esonera la Direzione Territorio e Mobilità da ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, persone, cose e animali, nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, con esclusione di qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti della Direzione Territorio e Mobilità.

L'Appaltatore è responsabile anche per l'operato del proprio personale dipendente e dei collaboratori a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore s'impegna a mantenere indenne la Direzione Territorio e Mobilità anche da eventuali richieste di risarcimento dei danni che dovessero intervenire successivamente alla scadenza dei singoli contratti derivati e non opponibili.

Articolo 11 Applicazione delle penali

Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle penali sono contestati in forma scritta all'Appaltatore a mezzo pec.

L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le deduzioni non siano, a giudizio del Responsabile del procedimento, accoglibili o non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine sopra indicato, il Responsabile del procedimento procede all'applicazione delle penali, con decorrenza dall'inizio dell'inadempimento.

Le penali sono portate in deduzione dell'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell'evento, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dall'Appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento, pena l'eventuale applicazione della risoluzione contrattuale.

L'applicazione delle penali indicate non esclude l'ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare al Committente dall'inadempimento dell'Appaltatore per effetto della ritardata o della mancata esecuzione del servizio.

Articolo 12 Clausola risolutiva

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi di clausola risolutiva espressa previsti nei contratti derivati, dalle Condizioni contrattuali e dal Capitolato prestazionale.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, in forma di pec, di volersi avvalere della risoluzione. Nella comunicazione sono indicati gli estremi dell'inadempimento rilevato. Qualora possa essere opportuno o necessario acquisire chiarimenti o giustificazioni può essere assegnato all'Appaltatore un termine minimo di 5 (cinque) giorni per formulare giustificazioni.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi, non rispetti il termine sopraindicato o qualora le deduzioni non siano a giudizio del Committente accoglibili, la risoluzione del contratto diventa efficace.

Articolo 13 Diffida ad adempiere

Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, il Committente, ferma e impregiudicata la facoltà di applicare le penali eventualmente previste, comunica all'Appaltatore, in forma di comunicazione PEC, gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e

consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere inferiore qualora sia giustificato da ragioni di interesse pubblico o da pericolo di pregiudizio per il Committente.

Qualora l'appaltatore non ottemperi, è facoltà del concedente risolvere il contratto. Analogamente può procedere l'Appaltatore qualora il Contraente si renda inadempiente agli obblighi ad esso riconducibili.

Articolo 14 Esecuzione in danno

La Direzione Territorio e Mobilità si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'Appaltatore, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato.

Articolo 15 Divieto di cessione del contratto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto derivato.

Articolo 16 Clausole finali

Le spese contrattuali sono a carico dell'operatore economico. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Direzione Territorio e Mobilità.

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente atto e dai suoi allegati, le parti rinviano al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti vigenti, alle altre disposizioni in materia di contratti pubblici e alle disposizioni del codice civile.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente accordo quadro e ai contratti derivati sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.